

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

946.231.172.7

del 18 maggio 2011 (Stato 24 settembre 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb),
ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d'armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Siria o per un uso in Siria, di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

² Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Siria o per un uso in Siria, dei beni di cui all'allegato 1, che possono essere utilizzati per la repressione interna.

³ Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può, d'intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:

- a. beni e servizi destinati esclusivamente al sostegno della Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF) oppure all'utilizzo da parte di tale Forza;
- b. equipaggiamento militare non letale, destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione o a programmi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Confederazione concernenti la creazione di istituzioni oppure destinati alla gestione delle crisi;
- c. armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.

RU 2011 2193

¹ RS 946.231

⁵ L'esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1–3.

Art. 1a² Divieti relativi a petrolio e prodotti petroliferi

¹ Per quanto concerne il petrolio e i prodotti petroliferi di cui all'allegato 3, sono vietati:

- a. l'importazione o il trasporto, qualora tali prodotti siano originari della Siria o siano stati esportati dalla Siria;
- b. l'acquisto, qualora si trovino in Siria o siano originari della Siria;

² È vietato mettere a disposizione direttamente o indirettamente mezzi finanziari o fornire sostegno finanziario, inclusi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, concernenti le attività di cui al capoverso 1.

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell'allegato 2.

² È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

³ D'intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti; oppure
- c. tutelare interessi svizzeri.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di tito-

² Introdotta dal n. I dell'O del 23 set. 2011, in vigore dal 24 set. 2011 (RU 2011 4483).

larizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 3a³ Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare crediti delle seguenti persone, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra queste e un contratto o un'attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita o pregiudicata da provvedimenti previsti dalla presente ordinanza:

- a. lo Stato siriano e qualsiasi ente pubblico della Siria;
- b. le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni di cui all'allegato 2;
- c. le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni che operano su incarico o a favore di una persona, impresa od organizzazione di cui alla lettera a o b.

Art. 4 Divieto di entrata e di transito

¹ L'entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato 2.

² L'Ufficio federale della migrazione (UFM) può concedere deroghe:

- a. per motivi umanitari documentati;
- b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Siria; oppure
- c. se la tutela di interessi svizzeri lo esige.

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 1a, 2 e 3a.⁴

³ Introdotta dal n. I dell'O del 23 set. 2011, in vigore dal 24 set. 2011 (RU 2011 4483).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 set. 2011, in vigore dal 24 set. 2011 (RU 2011 4483).

² L'UFM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 4.

³ Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

⁴ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

¹ Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche, presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1, sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

² Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

³ I contratti di cui all'articolo 7a devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.⁵

Art. 7 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 2, 3a o 4 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.⁶

² Chiunque viola l'articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

Sezione 3: Disposizioni finali⁷

Art. 7a⁸ Disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 settembre 2011

¹ I divieti di cui all'articolo 1a non si applicano ai contratti stipulati prima del 24 settembre 2011, purché il contratto in questione venga eseguito entro il 15 novembre 2011.

² Tali divieti non si applicano nemmeno all'acquisto di petrolio e prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 24 settembre 2011.

⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 23 set. 2011, in vigore dal 24 set. 2011 (RU 2011 4483).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 set. 2011, in vigore dal 24 set. 2011 (RU 2011 4483).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 set. 2011, in vigore dal 24 set. 2011 (RU 2011 4483).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 23 set. 2011, in vigore dal 24 set. 2011 (RU 2011 4483).

Art. 8 Entrata in vigore⁹

La presente ordinanza entra in vigore il 19 maggio 2011.

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 23 set. 2011, in vigore dal 24 set. 2011 (RU 2011 4483).

Allegato 1
(art. 1 cpv. 2)

Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna

- 1 Bombe e bombe a mano non menzionate nell'allegato 1 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998¹⁰ sul materiale bellico (OMB) e nell'allegato 3 dell'ordinanza del 25 giugno 1997¹¹ sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI).
- 2 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:
 - 2.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
 - 2.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
 - 2.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barrierte;
 - 2.4 veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e detenuti;
 - 2.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;
 - 2.6 componenti di veicoli di cui ai punti 2.1–2.5, appositamente progettate a fini antisommossa.
- 3 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate nell'allegato 1 OMB e nell'allegato 3 OBDI:
 - 3.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate.

Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.
 - 3.2 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
 - a. amatolo;
 - b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);
 - c. nitroglicolo;
 - d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
 - e. cloruro di picrile;
 - f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

¹⁰ RS 514.511

¹¹ RS 946.202.1. L'all. 3 OBDI può essere consultato sul seguente sito Internet: www.seco.admin.ch (>Temi > Politica economica esterna > Controlli delle esportazioni > Prodotti industriali > Leggi ed elenchi dei beni).

- 4 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13 dell'allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza sul lavoro:
 - 4.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica e protezione contro gli attacchi all'arma bianca;
 - 4.2 elmetti con protezione balistica e protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
- 5 Simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al punto ML 14 dell'allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
- 6 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.
- 7 Filo spinato a lame di rasoio.
- 8 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell'allegato 5 OBDI.
- 9 Merci destinate all'esecuzione di esseri umani:
 - 9.1 forche e ghigliottine;
 - 9.2 sedie elettriche;
 - 9.3 camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;
 - 9.4 sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.
- 10 Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
- 11 Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:
 - 11.1 sedie e tavoli di contenzione. Sono escluse le sedie di contenzione per disabili;
 - 11.2 ceppi, catene e manette o bracciali individuali. Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;
 - 11.3 serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.

-
- 12 Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero 1 dell'allegato 5 OBDI.
Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l'utente porta con sé per autodifesa.
- 13 Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:
- 13.1 dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell'allegato 5 OBDI.
Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengono una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa;
- 13.2 vanillilammide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);
- 13.3 oleoresine di Capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).
- 14 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
- 15 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all'utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.

Allegato 2¹²
(art. 2 cpv. 1, 3a lett. b e 4 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 2, 3a e 4

A. Persone fisiche

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità)	Funzione o motivi
1.	Bashar Al-Assad	Nato l'11.9.1965 a Damasco; passaporto diplomatico n. D1903	Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti.
2.	Mahir (alias Maher) Al-Assad	Nato l'8.12.1967; passaporto diplomatico n. 4138	Comandante della quarta divisione corazzata dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; fratello del presidente Bashar Al-Assad; principale responsabile della repressione dei manifestanti.
3.	Ali Mamluk (alias Mamlouk)	Nato il 19.2.1946 a Damasco; passaporto diplomatico n. 983	Capo dei servizi d'informazione generali siriani (GID); coinvolto nella repressione dei manifestanti.
4.	Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)		Ministro dell'interno; coinvolto nella repressione dei manifestanti.
5.	Atej (alias Atef, Atif) Najib		Ex capo della direzione della sicurezza politica a Deraa; cugino del presidente Bashar Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.
6.	Hafiz Makhluif (alias Hafez Makhlouf)	Nato il 2.4.1971 a Damasco; passaporto diplomatico n. 2246	Colonnello a capo di un'unità presso i servizi d'informazione generali (General Intelligence Directorate Damascus Branch); cugino del presidente Bashar Al-Assad; persona vicina a Mahir al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.
7.	Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)	Nato il 20.5.1951 a Damasco; passaporto diplomatico n. D 000 00 13 00	Capo della direzione della sicurezza politica; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 9 set. 2011 (RU 2011 4353). Aggiornato dal n. II dell'O del 23 set. 2011, in vigore dal 24 set. 2011 (RU 2011 4483).

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità)	Funzione o motivi
8.	Amjad Al-Abbas		Capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida.
9.	Rami Makhlof	Nato il 10.7.1969 a Damasco; passaporto n. 454224	Uomo d'affari siriano; associato a Mahir Al-Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.
10.	Abd Al-Fatah Qudsiyah	Nato nel 1953 a Hama; passaporto diplomatico n. D0005788	Capo dell'intelligence militare siriana (SMI); coinvolto nella repressione della popolazione civile.
11.	Jamil Hassan		Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.
12.	Rustum Ghazali	Nato il 3.5.1953 a Deraa; passaporto diplomatico n. D 000 000 887	Capo della sezione dell'intelligence militare siriana della zona rurale di Damasco; coinvolto nella repressione della popolazione civile.
13.	Fawwaz Al-Assad	Nato il 18.6.1962 a Kerdala; passaporto n. 88238	Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.
14.	Munzir Al-Assad	Nato l'1.3.1961 a Lattaquié; passaporto n. 86449 e n. 842781	Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.
15.	Asif Shawkat	Nato il 15.1.1950 a Al-Madehleh, Tartus	Vice capo di stato maggiore per la sicurezza e il riconoscimento; coinvolto nella repressione della popolazione civile.
16.	Hisham Ikhtiyar	Nato nel 1941	Capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.
17.	Faruq Al Shar	Nato il 10.12.1938	Vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile.
18.	Muhammad Nasif Khayrbik	Nato il 10.4.1937 (oppure il 20.5.1937) a Hama; passaporto diplomatico n. 0002250	Vicepresidente aggiunto della Siria incaricato della sicurezza nazionale; coinvolto nella repressione della popolazione civile.
19.	Mohamed Hamcho	Nato il 20.5.1966; passaporto n. 002954347	Cognato di Mahir Al-Assad; uomo d'affari e agente locale di varie società straniere; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità)	Funzione o motivi
20.	Iyad (alias Eyad) Makhlof	Nato il 21.1.1973 a Damasco; passaporto n. N001820740	Fratello di Rami Makhlof e agente del GID, coinvolto nella repressione della popolazione civile.
21.	Bassam Al Hassan		Consigliere presidenziale per gli affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile.
22.	Dawud Rajiha		Capo di Stato maggiore dell'esercito responsabile dell'impegno militare nella repressione di pacifici manifestanti.
23.	Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlof	Nato il 21.1.1973 a Damasco; passaporto n. N002848852	Vicepresidente di SyriaTel e curatore temporaneo della società statunitense di Rami Makhlof; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.
24.	Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)	Nato nel 1951 o nel 1946 a Kerdaha.	Capo della protezione presidenziale; coinvolto nella repressione dei manifestanti; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad.
25.	Riyad Chaliche (Riyad Shalish)		Direttore del Military Housing Establishment; fonte di finanziamenti per il regime; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad.
26.	Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)	Nato il 1.9.1957 a Yazd, Iran.	Brigadiere comandante. Comandante generale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.
27.	Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany)		Maggiore generale. Comandante del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) – Qods. Coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.
28.	Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)	Nato nel 1963 a Teheran, Iran.	Viccomandante per i servizi di informazione del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità)	Funzione o motivi
29.	Khalid Qaddur		Socio d'affari di Maher Al-Assad. Fonte di finanziamenti per il regime.
30.	Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al-Quwatli)		Socio d'affari di Maher Al-Assad. Fonte di finanziamenti per il regime.
31.	Mohammad Mufleh		Capo dell'intelligence militare siriana della città di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti.
32.	Tawfiq Younes		Maggiore generale. Capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale dell'intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile.
33.	Mohammed Makhlof (alias Abu Rami)	Nato il 19.10.1932 a Latakia, Siria.	Stretto collaboratore e zio materno di Bashar, socio di Mahir al-Assad, e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlof.
34.	Ayman Jabir	Nato a Latakia	Collaboratore di Mahir al-Assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha.
35.	Ali Habib Mahmoud	Nato nel 1939 a Tartus	Generale. Ex Ministro della Difesa. Responsabile della condotta e delle operazioni delle forze armate siriane coinvolte nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile.
36.	Hayel Al-Assad		Vice di Maher Al-Assad, capo dell'unità di polizia militare della quarta divisione dell'esercito, coinvolta nella repressione.
37.	Ali Al-Salim		Direttore dell'ufficio acquisizioni del ministero della difesa siriano, punto d'ingresso per tutti gli acquisti d'armi dell'esercito siriano.
38.	Nizar Al-Assaad		Vicino agli alti funzionari del governo. Finanziamento della milizia Shabiha nella regione di Latakia.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità)	Funzione o motivi
39.	Rafiq Shahadah		Brigadiere generale. Capo dell'intelligence militare siriana dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar Al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare.
40.	Jamea Jamea (Jami Jami)		Brigadiere generale. Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Dayr az-Zor. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Dayr az-Zor e Alboukamal.
41.	Hassan Bin-Ali Al-Turkmani	Nato nel 1935 ad Aleppo	Viceministro aggiunto, ex ministro della difesa, inviato speciale del presidente Bashar Al-Assad.
42.	Muhammad Said Bukhaytan		Segretario regionale aggiunto del partito socialista arabo Baath dal 2005; direttore della sicurezza nazionale del partito Baath a livello regionale 2000-2005. Ex governatore di Hama (1998-2000). Stretto collaboratore del presidente Bashar Al-Assad e di Maher Al-Assad. Alto responsabile del regime nella repressione della popolazione civile.
43.	Ali Douba		Responsabile del massacro di Hama nel 1980, è stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al-Assad.
44.	Nawful Al-Husayn		Brigadiere generale. Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Idlib. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib.
45.	Husam Sukkar		Brigadiere generale. Consigliere del presidente per quanto riguarda la sicurezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate contro la popolazione civile dai servizi di sicurezza.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità)	Funzione o motivi
46.	Muhammed Zamrini		Brigadiere generale. Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs.
47.	Munir Adanov (Adnuf)		Tenente generale. Vicecapo di Stato maggiore (operazioni ed esercitazioni dell'esercito siriano). Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.
48.	Ghassan Khalil		Brigadiere generale. Capo del dipartimento informazioni della direzione generale dell'intelligence. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.
49.	Mohammed Jabir	Nato a Latakia	Milizia Shabiha. Collaboratore di Maher Al- Assad in ordine alla milizia shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha.
50.	Samir Hassan		Socio d'affari di Maher Al-Assad. Risulta sostenere economicamente il regime siriano.
51.	Fares Chehabi		Presidente della camera di commercio e dell'industria di Aleppo. Sostiene economicamente il regime siriano.
52.	Emad Ghraiwati		Presidente della camera dell'industria di Damasco (Zuhair Ghraiwati Sons). Sostiene economicamente il regime siriano.
53.	Tarif Akhras		Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Sostiene economicamente il regime siriano.
54.	Issam Anbouba		Presidente dell'Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Sostiene economicamente il regime siriano.

B. Imprese e organizzazioni

	Nome	Indirizzo	Motivi
1.	Bena Properties		Sotto il controllo di Rami Makhlof; fonte di finanziamenti per il regime.
2.	Al Mashreq Investment Fund (Amif) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	Casella postale 108, Damasco Tel.: 963 112110059 / 963112110043 Fax: 963 933333149	Sotto il controllo di Rami Makhlof; fonte di finanziamenti per il regime.
3.	Hamcho International (alias Hamsho International Group)	Bagdad Street, casella postale 8254, Damasco; Tel.: 963 112316675 Fax: 963 112318875 Sito Internet: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com; hamshogroup@yahoo.com	Sotto il controllo di Mohamed Hamcho o Hamsho; fonte di finanziamenti per il regime.
4.	Military Housing Establishment (alias Milihouse)		Impresa di lavori pubblici sotto il controllo di Riyadh Chaliche e del Ministero della difesa; fonte di finanziamenti per il regime.
5.	Direzione della sicurezza politica		Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.
6.	Direzione delle informazioni generali		Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.
7.	Direzione delle informazioni militari		Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.
8.	Direzione delle informazioni dell'aeronautica militare		Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.
9.	Forza Qods dell'IRGC (alias: Forza Qods)	Teheran (Iran)	La forza Qods (o Quds) è un braccio speciale del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell'approvvigionamento e nel sostegno del regime siriano per la repressione delle proteste in Siria. La forza Qods dell'IRGC ha fornito assistenza tecnica, materiale e sostegno ai servizi di sicurezza siriani nella repressione dei movimenti di protesta civili.
10.	Mada Transport	Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)	Entità economica che finanzia il regime.

	Nome	Indirizzo	Motivi
11.	Cham Investment Group	Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)	Entità economica che finanzia il regime.
12.	Real Estate Bank	Insurance Bldg. Yousef Al-azmeh sqr. Damascus, P.O.Box: 2337, Damasco, Repubblica araba siriana; Tel: (+963) 11 2456777 e 2218602; Fax: (+963) 11 2237938 e 2211186; E-mail della banca: Publicrelations@reb.sy; Sito web: www.reb.sy	Banca di proprietà dello Stato che sostiene finanziariamente il regime.

*Allegato 3*¹³
(art. 1a cpv. 1)

Petrolio e prodotti petroliferi

Voce di tariffa	Designazione delle merci
2709	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati
2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi;
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche;
2715.0000	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (ad esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»).

¹³ Introdotto dal n. III dell'O del 23 set. 2011, in vigore dal 24 set. 2011 (RU 2011 4483).

